Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 luglio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. **917.**

Approvazione dell'Accordo fra il Governo Italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, concluso a Roma il 30 giugno 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, coma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo Italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, concluso a Roma il 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1947, conformemente all'art. 7 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 93. — FRASCA

Accordo fra il Governo Italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Considerato che la Commissione Interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (da ora in poi denominata la « Commissione »), ha la facoltà in base agli accordi conclusi alla Conferenza Internazionale della Sanità tenuta a New York dal 19 giugno al 22 luglio 1946, di fornire assistenza tecnica ai Paesi firmatari di detti accordi circa urgenti problemi sanitari; e

Considerato che la Commissione ha concluso un Accordo firmato il 9 dicembre 1946 con l'Amministrazione dell'UNRRA (da ora in poi denominata « UNRRA ») per il trasferimento e la continuazione di talune funzioni sanitarie dall'UNRRA alla Commissione, in virtù della lettera *f*) dell'art. 1 dell'Accordo concluso in data 22 luglio 1946 tra i Governi intervenuti alla predetta Conferenza; e

Considerato che il Governo Italiano (da ora in poi denominato « Il Governo ») ritiene opportuno che sia continuata in Italia l'attività nel campo della assistenza e della consulenza sanitaria ora trasferita dall'UNRRA alla Commissione;

il Governo e la Commissione hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo autorizza la Commissione a stabilire in Italia un'Amministrazione che rappresenti la Commissione stessa per assicurare gli opportuni collegamenti tecnici per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale sanitario e l'assistenza sanitaria, che la Commissione potrà fornire entro i limiti della propria competenza sulla base delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento all'esecuzione dei programmi sanitari diretti alla:

1° lotta antimalarica;

2° lotta antitubercolare;

3° lotta antitracomatosa;

4° rimessa in efficenza dei servizi sanitari nei porti e nelle frontiere;

5° realizzazione di compiti per quegli altri scopi igienici e sanitari che potranno essere fissati di accordo tra il Governo e la Commissione.

La Commissione potrà istituire uno o più uffici a seconda delle esigenze che si renderanno necessarie per il conseguimento dei suoi compiti e per assicurare il collegamento con gli organi del Governo.

Art. 2.

Il personale di detti uffici sarà fornito dalla Commissione, restando in facoltà della stessa di avvalersi di cittadini italiani per l'espletamento di mansioni ausiliare e d'ordine.

Art. 3.

In base al presente Accordo il Governo concederà le agevolazioni occorrenti e tutta l'assistenza possibile per porre in grado la Commissione di svolgere la sua attività in Italia, adoperandosi inoltre affinchè ai Membri della Commissione, i quali non abbiano residenza stabile in Italia, sia assicurato il loro alloggio.

Il Governo consente, altresì, che per gli scopi di cui sopra la Commissione possa avvalersi, nei limiti delle esigenze dei servizi, dei Laboratori, del materiale tecnico e amministrativo e dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione dello Stato Italiano.

Art. 4.

Il Governo darà alla Commissione, per le spese da sostenere in Italia, un contributo in valuta locale che verrà anticipato dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, salvo le determinazioni per il rimborso di dette spese che saranno adottate a seguito del perfezionamento dell'Accordo fra il Governo italiano e l'UNRRA sul reimpiego delle somme costituenti il Fondo Lire nonchè sulla gestione di esso. Tali spese riguardano gli stipendi del personale, le indennità viveri per il personale straniero, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le spese di trasporto a tutte le altre spese di carattere amministrativo. I bilanci preventivi, relativi a tali spese, saranno sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 5.

Le immunità ed i privilegi accordati alla Commissione sono quelli che verranno stabiliti nel protocollo separato che dovrà essere, a norma dell'art. 68 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, elaborato dalla Organizzazione stessa ed appròvato dai singoli Stati Membri.

Nell'attesa di detto provvedimento e della eventuale sua ratifica:

a) il Governo accorderà alla Commissione, per il conseguimento dei suoi fini e per l'esercizio delle sue funzioni:

1° l'immunità da qualsiasi azione o procedimento legale;

2° inviolabilità degli archivi e degli uffici della Commissione;

3° per le operazioni che essa dovrà compiere, lo stesso trattamento tributario previsto, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per gli atti stipulati nei confronti dello Stato, nonchè l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali relativi alle merci ed ai materiali importati in Italia per l'attuazione del presente Accordo;

4° applicazione del cambio della valuta previsto dal decreto Ministeriale del 20 gennaio 1947 concernente il trasferimento di moneta straniera della Commissione in Italia per il pagamento di stipendi al personale straniero o per qualsiasi altro scopo.

b) il Governo accorderà al personale della Commissione non di nazionalità Italiana nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali:

1° immunità da azione legale di qualsiasi specie in rapporto ad atti da essi compiuti nella loro qualità di funzionari della Commissione o nell'espletamento delle loro funzioni come tali;

2° esenzione da tasse sugli stipendi ufficiali, indennità ed altri emolumenti percepiti quali rappresentanti o membri del personale della Commissione, purchè si tratti di persone non di nazionalità italiana e non residenti permanentemente in Italia;

3° le stesse agevolazioni di carattere valutario accordate a rappresentanti, funzionari ed impiegati di simile rango di potenze amiche, purchè siffatte agevolazioni non si riferiscano a cittadini italiani e a persone permanentemente residenti in Italia.

Art. 6.

Quando la Commissione cesserà, come previsto nell'Accordo concluso dai Governi rappresentati alla Conferenza Internazionale della Sanità tenuta a New York dal 19 giugno al 22 luglio 1946, l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrà sostituirsi alla Commissione nel presente Accordo a tutti gli effetti.

Art. 7.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 1947 e rimarrà in vigore fino a che non siano trascorsi tre mesi dalla data della denunzia per iscritto da una all'altra delle parti contraenti allo scopo di mettere fine a tale Accordo.

Le clausole del presente Accordo saranno riesaminate dalle parti contraenti sei mesi dopo la data dell'entrata in vigore, e in tempo differente qualora sia richiesto da una delle parti contraenti, e in ogni caso per adeguarlo a quella che sarà la futura Organizzazione Mondiale della Sanità.

Allo scopo di dare pieno vigore a quanto sopra, i sottosegnati plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo oggi 30 giugno 1947 nella città di Roma, in tre copie inglesi e in tre copie italiane, i due testi avendo uguale valore autentico.

Per la Commissione interinale della Organizzazione Mondiale della Sanità
GINO FRIZELLE

Per il Governo Italiano
NICOLA PERROTTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Agreement between the Government of Italy and the Commission of the World Health Organization

Whereas: The Interim Commission of the World Healt Organization (hereinafter called « The Commission ») is empowered according to the Agreement concluded at the International Health Conference held in New York from 19th June to 22nd July, to give Technical Advice concerning urgent health problems to signatory Governments of the Agreement; and

Whereas: The Commission, in virtue of pars *f)* of Art. No. 1 of the Agreement concluded on the 22nd of July between the Governments represented at the above mentioned Conference, has concluded an Agreement on the 9th December 1946 with the United Nations Relief an Rehabilitation Administration (hereinafter called « UNRRA ») for the transfer an continuation of certain health function from UNRRA to the Commission; and

Whereas: The Italian Government (hereinafter called « The Government ») considers it opportune that the activity in the Field of Assistance and Advice on problems pertaining to Public Health now transferred from UNRRA to the Commission be continued in Italy,

the Government and the Commission have agreed as follows:

Art. 1.

The Government authorizes the Commission to establish in Italy an Administration which will represent the Commission. This Administration will maintain the necessary Technical Liaison regarding Medical Supplies and Public Health Assistence, which the Commission may give within the limits of its authorized activities based upon the resources placed at its disposal, particularly with reference to the carrying out of Health Progress directed towards:

(*i*) the control and eradication of malaria;
(*ii*) the control and eradication of tubercolosis;
(*iii*) the control and eradication of trachoms;
(*iv*) the rehabilitation of port sanitation and frontier services;
(*v*) the accomplishement of other healt and public health objectives as may be agreed between the Commission and the Government.

The Commission in order to perform its duties and maintain liaison with Governmental Departments may set up one office or more as may be necessary.

Art. 2.

The Staff of these offices will be furnished by the Commission with the provision that Italian Citizens may be employed to undertake auxiliary or clerical work.

Art. 3.

On the strenght of the Agreement the Government will grant the necessary facilities and give all the necessary help to the Commission to perform its dutie in Italy, and will in addition assist in finding living accommodation for members not permanently resident in Italy. The Government agrees moreover that the Commission may avail itself of laboratories, of technical and administrative supplies, and means of transportation of the Italian State, within the exigencies of such services.

Art. 4.

The Government will give the Commission, to cover its expenses in Italy, a contribution in local currency which will be advanced by the High Commissariat for Hygiene and Public Health, subject to the provisions for the reimbursement of this contibution which will be adopted after completion of the Agreement between the Italian Government and UNRRA on the re-employment of the funds constituting the Lire Fund, as well as the Administration of the same. Such expenditures will cover the salaries of personnel, the living allowances of imported personnel, office rent, office and services expenditures, transport espenditures and all other administrative expenditures.

Budgets, covering such expenditures, will be submitted to the approval of the Government.

Art. 5.

The immunities and privileges granted to the Commission will be those which will be fixed in the separate Protocol (arrangement), which according to Art. 68 of the Constitution of World Health Organization, will be prepared by the Organization and approved by individual member States.

Fonding this arrangement and its eventual ratification:

a) The Government will grant to the Commission for the attainment of its aims and the performance of its duties:

(*i*) Immunity from suit and legal process.
(*ii*) Inviolability of Archives and Premises of the Commission.

(*iii*) The same financial treatment insofar as direct and indirect taxation on business affairs as applies to Contracts undertaken on behalf of the Government, as well as exemption from import duties referring to goods and materials imported to Italy to carry out this Agreement.

(*iv*) The Application of the rates of exchange provided for in the Ministerial Decree of 20th January 1947 will apply to the Entry of Foreign Currency belonging to the Commission in Italy for the payment of imported personnel or for any other reason.

b) The Government will grant to personnel of the Commission who are in the performance of their Official Duties:

(*i*) Immunity from legal process of any kind in respect of acts performed by them in their official capacity and falling within their functions as such.

(*ii*) Immunity from taxation on official salaries, allowances, or other emoluments as Representatives or Members of the Staff of the Commission provided they are not persons of Italian Citizenships and not permanently resident in Italy.

(*iii*) The same facilities of a monetary character as are accorded to Representatives, Officials and Employees of similar rank of friendly powers; provided that the foregoing facilities are not extended to Italian Citizens or persons permanently resident in Italy.

Art. 6.

At such time as the Commission shall cease to exist, as provided in the Agreement concluded by the Governments represented at the International Health Conference held in New York from 19th to 22nd of July, the World Health Organization will take the place of the Commission insofar as all provisions of this Agreement are concerned.

Art. 7.

This Agreements will take effect as from 1st april 1947, and will remain in force until the expiration of three months from the date on which either of the Parties shall have given notice in writing of their intention to terminate it.

The provisions of this Agreement will be reviewed by the Parties six months from the date on which it is executed, and at such other times as may be desired by either of the Parties. It will, in any case, be reviewed with the future World Health Organization.

In effect whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized thereto, have signed this Agreement on this Thirtieth Day of June 1947 in the City of Rome in three copies in English and three in Italian, both texts being equally authentic.

For the Government of Italy
NICOLA PERROTTI

For the Interim Commission of the World Health Organization
GINO FRIZELLE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 918.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in frazione Troghi del comune di Rignano sull'Arno (Firenze).

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 15 febbraio 1947, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in frazione Troghi del comune di Rignano sull'Arno (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 919.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova e di San Michele Arcangelo, in Monte di Procida (Napoli).

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 30 giugno 1944, integrato col successivo decreto 27 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova e di San Michele Arcangelo, in Monte di Procida (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 920.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Giuseppe e Lucia, in frazione Santa Lucia del comune di Budoia (Udine).

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 18 novembre 1944, integrato con postilla 12 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei S.S. Giuseppe e Lucia, in frazione Santa Lucia del comune di Budoia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 921.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Cesiolo del comune di Verona.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 24 agosto 1933, integrato con dichiarazione 15 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Cesiolo del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 922.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Avola (Siracusa).

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 24 settembre 1946, integrato con postilla 10 novembre 1947, relativo al l'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Avola (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 923.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in Torino.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 25 novembre 1946, integrato con dichiarazione 28 giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Assegnazione del comune di Campobello di Licata alla circoscrizione degli uffici finanziari di Canicattì.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministero delle finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Licata, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Campobello di Licata un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Canicattì;

Decreta:

Il comune di Campobello di Licata viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Licata per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici finanziari di Canicattì.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1948
Registro Finanze n. 6, *foglio n.* 123. — LESEN

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1948.

Assegnazione del comune di Castrofilippo alla circoscrizione degli uffici finanziari di Canicattì.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministero delle finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Naro, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castrofilippo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Canicattì;

Decreta:

Il comune di Castrofilippo viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Naro per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici finanziari di Canicattì.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1948
Registro Finanze n. 6, *foglio n.* 140. — LESEN

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

Assegnazione del comune di Amaroni alla circoscrizione degli uffici finanziari di Squillace.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministero delle finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, concernente la riforma di circoscrizioni finanziarie della Sicilia e della Calabria;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Borgia, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Amaroni un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Squillace;

Decreta:

Il comune di Amaroni viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Borgia per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Squillace.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi, alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1948
Registro Finanze n. 6, foglio n. 124. — LESEN

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.

Organizzazione della « Fiera nazionale del vino » in Lecce.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza in data 9 febbraio 1948;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto della provincia di Lecce e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « Fiera nazionale del vino », che avrà luogo in Lecce dall'11 al 26 ottobre 1948.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della società anonima Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della società anonima Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 8 ottobre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della società anonima Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. avv. Carlo Zimi Lamberti, presso la sede della società in Torino, via Montecuccoli n. 9.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « La Nuova Stampa » di Torino e « Il Popolo Nuovo » di Torino.

Roma, addì 28 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3299)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Elio Ernesto Cermenati presso la sede della Società in Milano, via Adige n. 19.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « 24 ore » di Milano e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Revoca del decreto 25 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la società a responsabilità limitata « Depositi piemontesi carboni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la società a responsabilità limitata « Depositi piemontesi carboni », con sede in Torino, in quanto esistevano nella società stessa interessi tedeschi;

Ritenuto che, in seguito alla cessione effettuata a favore di cittadini italiani della quota sociale di proprietà tedesca della « Depositi piemontesi carboni », sono venuti a cessare i presupposti che giustificavano detto provvedimento di sindacato:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la società a responsabilità limitata « Depositi piemontesi carboni », con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3293)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1948.

Sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili da debitori residenti nel comune di Sansepolcro (Arezzo).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 12 giugno 1948, aventi la scadenza tra il 12 giugno e il 31 luglio 1948 e pagabili da debitori residenti nel comune di Sansepolcro (provincia Arezzo), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1948

Il Ministro: GRASSI

(3362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 390.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3251)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgetto (Palermo), di un mutuo di L. 1.278.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3211)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monselice (Padova), di un mutuo di L. 162.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3212)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sansevero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sansevero (Foggia), di un mutuo di L. 2.010.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3244)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camporeale (Trapani), di un mutuo di L. 218.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3246)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani), di un mutuo di L. 404.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta di Livenza (Treviso), di un mutuo di L. 2.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3243)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterotondo (Roma), di un mutuo di L. 752.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3245)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagli (Pesaro), di un mutuo di L. 2.130.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3248)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Meta di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Meta di Sorrento (Napoli), di un mutuo di L. 228.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3249)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3250)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona), di un mutuo di L. 4.775.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3252)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavriglia (Arezzo), di un mutuo di L. 920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3253)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 394, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari), di un mutuo di L. 350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3254)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raymond J. Harris, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3241)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 ottobre 1947, pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 30 ottobre 1947, al posto di « liquidatore » devesi leggere « commissario », come risulta dal testo originale del decreto stesso.

(3278)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1948.

(3355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio allo Stato di un tratto dell'alveo del fiume Po in comune di Sissa Parmense

Con decreto interministeriale n. 672/706 del 19 maggio 1948 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo del fiume Po in territorio di Sissa Parmense, della superficie di ett. 1.92,90 ed indicato nell'estratto di mappa in data 24 aprile 1948, scala 1:2000, foglio II del comune medesimo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 169525, di annue L. 10,50, intestato a Trevisan Bernardo fu Nicola, dom. a Pasiano (Udine), ed ipotecato a favore dell'Amministrazione delle poste per cauzione dovuta dal titolare quale contabile di tale Amministrazione.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1110)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 33877, di annue L. 63, intestato a Moreo Carlo di Giuseppe, e vincolato a favore dei minori Moreo Ferdinando ed Ercole di Carlo a garanzia delle ragioni ad essi spettanti per la dote e controdote materna.

Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1111)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 159069, di annue L. 70, intestato a Besta Cesare fu Giuseppe, dom. in Talamone (Sondrio), ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale notaio residente in Talamone.

Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

(1112) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % 1906, n. 370808, di L. 1050 annue, intestato a Gorla Bice fu Agostino, moglie di Patellani Luigi fu Emanuele, domiciliato in Milano e vincolato per dote della titolare.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1113)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 288481, di annue L. 210, intestato a Caccavale Michele fu Giuseppe, domiciliato a Marigliano (Caserta).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1114)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 463247, di annue L. 17,50, intestato a Bruno Francesco di Giovanni Battista, domiciliato in Oneglia (Porto Maurizio) ed ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per supplemento di cauzione dovuta dal titolare quale impiegato del Ministero medesimo.

Poichè detto certificato è privo del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1115)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 29563, di annue L. 126, intestato a Trotta Giovanna fu Tobia, minore sotto l'amministrazione della madre Pennacchio Elisabetta.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato *denunziato lo smarrimento delle* sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 14 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Bonometti Vittorio fu Faustino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 590.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Gramontini Maria fu Valentino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1135.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 — Data: 25 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: D'Antoni Gaetano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 10 — Rendita L. 25.025.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Piccinini Berardino fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Pascucci Riccardo fu Dionisio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4043 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Termite Pietro fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4046 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Termite Pietro fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Ciresola Ada fu Gino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 21.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data: 3 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Aita Teresa fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 81.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Grisci Enrico di Raniero — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 9 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Maggio Giuseppe fu Vito Nicola — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 30 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Farenga Raffaella fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2769 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — *Intestazione: de Comelli Luigi fu Riccardo* — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8837 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Boschetti Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Doglioni Alvise — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 359 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 697 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15564 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Schiavo Calogero fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — *Capitale L. 10.000.*

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1953 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Schirò Atanasio fu Antonino — Titoli del Debito pubblico — Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 1450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 22 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Mannino Bartolomeo fu *Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile* 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 — Data: 8 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Banca popolare di Milano — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 523 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Manserirgi Ezio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2860 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Nardone Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10170 — Data: 27 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banca mobiliare piemontese S. A. — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 6 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Angelucci Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: *20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta*: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Mariani Gelsina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Mariani Gelsina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3145)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai *limiti di età per l'ammissione ai* pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settebre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa orientale e nella recente guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti l'estensione ai profughi dei territori di confine ed ai profughi d'Africa dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5/1.3.1 in data 23 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Dei posti predetti:

uno è messo a concorso fra i laureati in ingegneria mineraria, civile, industraile sottosezione meccanica e sottosezione elettrotecnica;

tre sono messi a concorso fra i laureati in scienze geologiche o in scienze naturali;

due sono messi a concorso fra i laureati in fisica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della *tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917*, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a)* ad *l)* sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale *salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente* dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geografi*camente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione* sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) titolo di studio conseguito nelle università statali o nelle scuole di ingegneria od istituti superiori equiparati dello Stato, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale — sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica — per gli aspiranti al posto riservato ai possessori di tali titoli;

b) diploma originale o copia autentica di laurea in scienze geologiche o scienze naturali per gli aspiranti ai tre posti riservati ai possessori di tali titoli;

c) diploma originale o copia autentica di laurea in fisica, per gli aspiranti ai due posti riservati ai possessori di tale titolo.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei *corsi di studio superiori compiuti negli istituti anzidetti* con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione, con marche da bollo da L. 24, prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. *0033000/1 e 0035000/1 dello Stato maggiore dell'esercito* e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione, munita di marche da bollo da L. 24, prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920, dello Stato maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma terzo del presente articolo, punto 8).

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *f*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa i candidati che rivestono tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9), del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico per i laureati in ingegneria ed in scienze geologiche o naturali, in due prove scritte per i laureati in fisica, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

A) Per i concorrenti ad un posto riservato ai laureati in ingegneria mineraria, civile o industriale sottosezione meccanica e sottosezione elettrotecnica:

PROVE SCRITTE

1) *Geologia applicata*:

a) geologia applicata alle costruzioni (bacini di ritenuta, terreni di fondazione, frane, gallerie, strade, ecc.);

b) geoidrologia (sorgenti, falde acquifere, captazione di sorgenti, tracciati di acquedotti, bonifiche idrauliche in rapporto con i terreni, ecc.);

c) giacimenti minerari: vari tipi.

2) *Idraulica* (correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti e relative opere di difesa; dighe; allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili; altri principali argomenti di idraulica che possono avere attinenza con la geologia applicata);

3) *Prova a carattere pratico* (riconoscimento di minerali, di rocce; interpretazione, anche grafica, di Carte geologiche e topografiche ecc.).

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate, anche sulla chimica inorganica, mineralogia, petrografia, geologia generale, nozioni di paleontologia, sul rilevamento geologico, su di una prova di lingua, da scegliersi dal candidato tra il francese, inglese e tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

B) Per i concorrenti a tre posti riservati ai laureati in scienze geologiche o in scienze naturali:

PROVE SCRITTE

1) *Geologia generale* con particolare riguardo alla geologia dell'Italia;

2) *Geologia applicata o Paleontologia, a scelta del candidato*, cioè:

I. *Geologia applicata*:

a) geologia applicata alle costruzioni (bacini di ritenuta, terreni di fondazione, frane, gallerie, strade);

b) geoidrologia (sorgenti, falde acquifere, captazione di sorgenti, tracciati di acquedotti, bonifiche idrauliche in rapporto con i terreni, ecc.);

c) giacimeni minerari: vari tipi.

II. *Paleontologia*:

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la stratigrafia (facies);

b) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani.

3) *Prova a carattere pratico* (riconoscimento di minerali, di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche e topografiche, ecc.).

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate, (comprendendo in esse sia la geologia applicata che la paleontologia, prove queste che, per l'orale, sono entrambe obbligatorie), anche sulla chimica inorganica, sulla mineralogia, petrografia, sulla geografia fisica, su di una prova di lingua, da scegliersi dal candidato tra il francese, inglese e tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

C) Per i concorrenti a due posti riservati ai laureati in fisica:

PROVE SCRITTE

1) *Fondamenti della fisica sperimentale* con particolare riguardo ai seguenti argomenti: campi di forza newtoniani; principî di magnetismo terrestre; elettrologia; radioattività.

2) *Generalità sulla prospezione geofisica*: metodi gravimetrici, magnetici, elettrici, sismici e radioattivi.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti prima elencati, sui fondamenti di chimica generale, mineralogia, petrografia, geologia, giacimenti minerari, su un esame di lingua straniera da scegliersi dal candidato tra il francese, inglese e tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere, oltre la prova orale di una lingua, da scegliersi, come si è innanzi detto, tra il francese, inglese o tedesco, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue.

In tal caso, la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, sarà costituita:

a) dal direttore generale del Personale del Ministero;

b) dal direttore capo dei Servizi minerari del Ministero;

c) dall'ispettore generale direttore dell'Ufficio geologico;

d) da un ispettore generale del Corpo delle miniere;

e) da sette professori di università o di istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi d'esame.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestivamente comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta e per la prova pratica sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingue sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, che sarà unica per tutti i sei posti messi a concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze geologiche o naturali, o in fisica e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estive ed autunnali, tutti gli esami cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1948
Registro n. 3, *foglio n.* 364.

(3227)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 settembre 1947, numero 15051/203, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1947, registro n. 5, foglio n. 211, col quale è stato bandito un concorso per esami a 6 (sei) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli impiegati reduci di gruppo *C* delle Amministrazioni statali che alla data d'entrata in vigore del regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, e cioè al 1° giugno 1941, già appartenevano al ruolo di gruppo *C* da almeno un anno;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso stesso, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1223/203, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio stesso anno, al registro n. 5, foglio n. 170, e modificato col successivo decreto Ministeriale 3 maggio 1948, n. 10905/203, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio stesso mese ed anno, al registro n. 7, foglio n. 56;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 12 settembre 1947, n. 15051/203, per 6 (sei) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Rizzi Giovanni	8,50	9	17,50
2	Mosca Otello .	8,33	7,78	16,11
3	Ceccarelli Gualberto	7,33	8,50	15,83
4	Santini Guglielmo	7,50	7,71	15,21
5	Caredda Fernando	7	6,35	13,35

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine come appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Rizzi Giovanni . . .	17,50
2	Mosca Otello .	16,11
3	Ceccarelli Gualberto	15,83
4	Santini Guglielmo . .	15,21
5	Caredda Fernando	13,35

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, *foglio n.* 58. — PETRAROIA

(3359)

Diario delle prove scritte e pratiche dei concorsi a posti di segretario perito industriale chimico, specializzazione in tessile, e di segretario perito industriale chimico nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi programma di concorso, approvati rispettivamente con decreto Ministeriale 30 luglio 1947, nn. 915 e 914, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 247 del 27 ottobre 1947, si comunica che gli esami scritti e pratici relativi ai seguenti pubblici concorsi avranno luogo in Roma nei locali dell'Istituto sperimentale, piazza Ippolito Nievo n. 29, alle ore 8 dei giorni specificati a fianco di ciascuno di essi:

segretario perito industriale chimico (specializzazione in tessile) con assegnazione all'Istituto sperimentale di Roma:
28 luglio 1948, prova scritta;
29 luglio 1948, prova qualitativa;
30 e 31 luglio 1948, prova quantitativa;

segretario perito industriale chimico con assegnazione al Servizio materiale e trazione di Firenze:
7 agosto 1948, prova scritta;
8 agosto 1948, prova qualitativa;
9 e 10 agosto 1948, prova quantitativa.

(3352)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.